

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 829**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2006**

---

Misure per il riequilibrio finanziario  
delle piccole e medie imprese

---

ONOREVOLI SENATORI. - È ben noto che le banche si limitano oggi a coprire il rischio creditizio con l'acquisizione di garanzie reali e personali, tralasciando l'evoluzione degli assetti proprietari e della situazione finanziaria delle imprese. Ed è evidente la solitudine degli imprenditori nei momenti di instabilità dovuti alle fasi cicliche negative, alle esigenze finanziarie per investimenti di rinnovamento ed adeguamenti, alla scarsa conoscenza e valutazione delle possibilità offerte dalle agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali.

Come potenziali soggetti idonei a rafforzare l'attenzione del sistema finanziario per le piccole e medie imprese sono state segnalate le *merchant banks* ed i fondi mobiliari chiusi, che però finora hanno privilegiato solo le aziende di maggiori dimensioni,

come possibili destinatari degli investimenti nel capitale di rischio.

Per questo appare opportuno il varo di una normativa in materia, che favorisca la ristrutturazione del debito delle piccole e medie imprese.

Nel presente disegno di legge si prevede dunque che per favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale. A tale fine sono stanziati 35 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Consolidamento dei debiti delle piccole e medie imprese ed incremento della dotazione del fondo di garanzia)*

1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il fondo di garanzia di cui alla lettera *a*) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono attribuiti 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 35 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 35 milioni di euro annui.

